

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 12 aprile 2010, K(2010) 2198, con cui quest'ultima ha respinto le domande della ricorrente di rimborso di dazi antidumping istituiti sull'importazione di lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico integrato provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione, applicando l'art. 11, n. 8, del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾, ha violato lo spirito e la ratio di tale normativa e non ha proceduto in modo logico.

A tal proposito essa sostiene altresì che nel caso specifico non si è mai verificata una situazione di dumping, in quanto il prezzo della produzione è inferiore al prezzo versato all'esportazione e lo stesso prodotto è stato successivamente offerto da un'impresa tedesca per un prezzo inferiore all'originario prezzo all'esportazione cinese.

Essa fa valere inoltre che la Commissione ha ignorato il fatto che i prodotti in questione non sono lampade a risparmio energetico ai sensi della misura.

Secondo la ricorrente, la classificazione del prodotto da parte delle autorità doganali tedesche, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione, non poteva essere contestata, dato che non vi era alcun'altra classificazione possibile per tale prodotto.

Peraltro, la Commissione avrebbe ignorato che nel caso specifico non sussisteva alcun rischio di danno per la Comunità, dato che le lampade in questione sono distribuite in Europa dalla sola ricorrente e manca quindi un altro produttore da tutelare.

Essa sostiene infine che non può essere rilevante, per diritto al rimborso, il fatto che non è venuto meno il margine di dumping; piuttosto, sarebbe decisivo il fatto che non vi è mai stato un margine di dumping.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1)

Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Suez Environnement e Lyonnaise des eaux France/Commissione

(Causa T-274/10)

(2010/C 234/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Suez Environnement Company (Parigi, Francia) e Lyonnaise des eaux France (Parigi) (rappresentanti: avv.ti P. Zelenko e O. d'Ormesson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione d'ispezione impugnata e/o il mandato d'ispezione 6 aprile 2010;
- Annullare ogni azione intrapresa che trae origine dalle ispezioni condotte sulla base di detta decisione o di detto mandato irregolari;
- Ordinare, in particolare, la restituzione di tutti i documenti sequestrati nell'ambito delle ispezioni effettuate, pena l'annullamento da parte del Tribunale della futura decisione nel merito della Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 23 marzo 2010 C(2010) 1984/4 che ordina alla Suez Environnement nonché a tutte le imprese da essa controllate, compresa la Lyonnaise des eaux France, di sottoporsi ad un'ispezione in forza dell'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, adottata nell'ambito di un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE, relativo ai mercati di fornitura dei servizi di acqua e di smaltimento delle acque reflue ⁽¹⁾.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti con tre motivi deducono:

- violazione dei diritti e libertà fondamentali e in particolare del diritto al rispetto del domicilio, poiché alle ricorrenti non è stata notificata un'autorizzazione giudiziaria nazionale e sono state così private di ogni garanzia fondamentale, come la possibilità di adire un giudice nel corso dello svolgimento delle ispezioni e di esperire i mezzi di ricorso ordinari avverso una siffatta autorizzazione;
- violazione del principio di proporzionalità, poiché la decisione di ispezione ha una durata illimitata e dispone di un campo di applicazione estremamente ampio;
- il fatto che il mandato d'ispezione che accompagna la decisione d'ispezione non presenta sufficienti garanzie d'imparzialità e obiettività, essendo stati designati agenti della Commissione che hanno in precedenza esaminato informazioni riservate trasmesse dalla ricorrente Lyonnaise des eaux France alla Commissione nell'ambito di una notifica di una concentrazione.

(¹) Caso COMP/B-1/39.756.

Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — mPAY24 GmbH/UAMI — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

(Causa T-275/10)

(2010/C 234/79)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: mPAY24 GmbH Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti Dr. H.G. Zeiner e S. Di Natale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2010, procedimento R 1102/2008-1;
- condannare il convenuto alle spese; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, qualora intervenga nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MPAY 24» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36 e 38 — Domanda di marchio comunitario n. 2601656.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il richiedente la dichiarazione di nullità fonda la sua richiesta su impedimenti assoluti alla registrazione derivanti dagli artt. 52, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), 7, n. 1, lett. c), e 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e, di conseguenza, annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario registrato.